

DISEGNO DI LEGGE

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione.

ART. 1

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 9, al secondo comma, dopo le parole «Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata», sono inserite le seguenti: «diverso dai delitti previsti dagli articoli 318, primo comma, 320, 321 e 346-bis»;
 - b) all'articolo 10, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
« La richiesta del Ministro della giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa non sono necessarie per i delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis»;
 - c) all'articolo 32-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - 1) al primo comma, dopo le parole « con la pubblica amministrazione», sono inserite le seguenti: « per cinque anni »;
 - 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
« Nondimeno, la condanna a pena superiore ai due anni di reclusione per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis importa il divieto in perpetuo di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La riabilitazione non estingue la pena accessoria.»;
 - d) l'articolo 32-quater è sostituito dal seguente:
«Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma, 346-bis, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies, 501, 501-bis, 640, numero 1) del secondo comma, 640-bis, 644, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, commessi a danno o a vantaggio di un'attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.»

e) all'articolo 166, al primo comma, è inserito il seguente periodo: «Nondimeno, nel caso di condanna per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis, il giudice può disporre che la sospensione non estenda i suoi effetti alle pene accessorie dell'interdizione dai pubblici uffici e dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione»;

f) l'articolo 317-bis è sostituito dal seguente:

«317-bis (Pene accessorie). La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se viene inflitta la reclusione per un tempo non superiore a due anni, la condanna importa l'interdizione per la durata di anni cinque.

La riabilitazione non estingue la pena accessoria di cui al primo comma.»;

g) all'articolo 318, primo comma, le parole «da uno a sei anni» sono sostituite dalle seguenti «da tre a otto anni»;

h) all'articolo 322-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.»

2) al primo comma, dopo la lettera 5-bis, sono aggiunte le seguenti:

« 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui lo Stato è membro e dei giudici e funzionari delle corti internazionali la cui competenza è accettata dallo Stato.»;

3) al secondo comma, numero 2, le parole «qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria» sono eliminate;

i) all'articolo 322-quater, dopo le parole «320» sono aggiunte le seguenti: «, 321» e le parole «pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio» sono sostituite dalle seguenti: «determinata in relazione alla gravità dell'offesa e comunque non inferiore a euro 10.000»;

l) dopo l'articolo 323-bis, è introdotto il seguente:

«ART. 323-ter. (Causa di non punibilità). Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti previsti dagli articoli 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis, limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis se, prima dell'iscrizione a suo carico della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e, comunque, entro tre mesi dalla commissione del fatto, lo denuncia spontaneamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e per individuare gli altri responsabili.

La non punibilità del pubblico ufficiale, dell'incaricato di pubblico servizio o del mediatore illecito è subordinata alla messa a disposizione della utilità percepita o di una somma di denaro di valore equivalente ovvero alla indicazione di elementi utili a individuarne il beneficiario effettivo, entro il medesimo termine di cui al primo comma.»;

m) l'articolo 346 è abrogato;

n) all'articolo 346-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis c.p.p., ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni;»;

2) al secondo comma, le parole «altro vantaggio patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «altra utilità»;

3) al quarto comma, dopo le parole «attività giudiziarie», sono aggiunte le seguenti: «o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

o) all'articolo 649-bis c.p., dopo le parole «circostanze aggravanti ad effetto speciale», sono aggiunte le seguenti: «ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità»

ART. 2

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 444, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis la parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla esenzione dalle pene accessorie previste dagli articoli 317-bis o 32-ter ovvero alla estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta. »

b) all'articolo 445 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole «fatta eccezione» sono aggiunte le seguenti: «di quanto previsto dal comma 1-ter e »;

2) dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Con la sentenza di applicazione della pena di cui all'articolo 444, comma 2, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316-bis, aggravato ai sensi dell'articolo 61 n. 7, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 323, secondo comma e 346-bis, il giudice può applicare le pene accessorie previste dagli articoli 317-bis o 32-ter.»;

c) all'articolo 578-bis, dopo le parole «e da altre disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «o la confisca prevista dall'articolo 322-ter del codice penale.».

ART. 3

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942, n. 262, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2635, il quinto comma è abrogato;

b) all'articolo 2635-bis, il terzo comma è abrogato.

ART. 4

(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

1. All'articolo 47, comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole «ogni altro effetto penale», sono introdotte le seguenti: «, salvo che si tratti delle pene accessorie della interdizione dai pubblici uffici di cui all'articolo 317-bis del codice penale e della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione disposta a seguito di condanna per taluno dei delitti indicati dallo stesso articolo 317-bis del codice penale.»

ART. 5

(Modifiche alla legge 16 marzo 2006, n. 146, Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001)

1. L'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, è sostituito dal seguente:

«1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili: a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia , nei limiti delle proprie competenze, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 453, 454, 455, 460, 461, 473, 474, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter, nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, ai delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, ai delitti previsti dall'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nonché ai delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, anche per interposta persona, danno rifugio o comunque prestano assistenza agli associati, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilità, armi, documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilità in esecuzione di un accordo illecito già concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilità richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attività prodromiche e strumentali;».

ART. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'esecuzione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.